



## Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3)

### Modifica del

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999<sup>1</sup> sull'asilo è modificata come segue:

*Art. 10a* Valutazione di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati  
(art. 8a cpv. 1 e 10 e art. 47 cpv. 3 LAAsi)

Possono essere valutati i seguenti dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992<sup>2</sup> sulla protezione dei dati (LPD), ottenuti grazie a supporti elettronici di dati:

- a. dati riguardanti la persona e la sua cittadinanza; ne fanno parte, nello specifico, indirizzi, numeri telefonici, registrazioni di suoni e immagini nonché documenti;
- b. dati riguardanti l'itinerario di viaggio; ne fanno parte, nello specifico, dati di navigazione e registrazioni di suoni e immagini nonché documenti.

*Art. 10b* Diritti di accesso ai dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati  
(art. 8a cpv. 10 e art. 47 cpv. 2 LAAsi)

Le seguenti persone possono accedere ai dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati:

- a. i collaboratori della SEM che svolgono compiti legati all'accertamento dell'identità e della nazionalità dei richiedenti l'asilo;
- b. i collaboratori della SEM competenti per l'esecuzione della procedura d'asilo;

<sup>1</sup> RS 142.314

<sup>2</sup> RS 235.1

- c. i collaboratori della SEM che svolgono compiti legati al sostegno dei Cantoni nell'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo.

*Art. 10c*            Esame della proporzionalità  
(art. 8 cpv. 1 lett. g e art. 8a cpv. 4 LAsi)

<sup>1</sup> Nell'esaminare la proporzionalità di una valutazione di dati occorre tenere conto delle informazioni e dichiarazioni fornite dall'interessato e dei documenti ufficiali quali atti di nascita o patenti di guida che permettono di trarre conclusioni inequivocabili sull'identità, la nazionalità o l'itinerario di viaggio. La SEM esamina se, prima di una valutazione, possono entrare in linea di conto altre misure idonee, nello specifico quelle previste dall'articolo 26 capoverso 2 o 3 LAsi.

<sup>2</sup> La SEM disciplina a livello d'istruzione l'entità delle misure idonee adottate.

*Art. 10d*            Impiego di software per raccogliere i dati personali

<sup>1</sup> Per preparare la valutazione dei dati personali, la SEM può raccogliere i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici avvalendosi di un software. Il software utilizzato dev'essere conforme a uno standard forense.

<sup>2</sup> Se è previsto l'impiego di un software, l'interessato è invitato a consegnare i propri supporti di dati alla SEM per la durata dell'impiego del software. L'interessato può presenziare alla raccolta dei dati.

<sup>3</sup> La SEM garantisce che l'impiego del software non modifichi i dati personali.

<sup>4</sup> I supporti elettronici di dati vanno restituiti all'interessato non appena la raccolta dei dati personali è terminata.

*Art. 10e*            Salvataggio temporaneo dei dati personali  
(art. 8a cpv. 5 e 7, art. 10 e art. 47 cpv. 2 LAsi)

<sup>1</sup> Se è previsto un salvataggio temporaneo dei dati personali secondo l'articolo 8a capoverso 5 LAsi fino all'ulteriore valutazione, l'interessato è invitato a consegnare i propri supporti elettronici di dati alla SEM per la durata del processo di salvataggio temporaneo. L'interessato può presenziare all'intero processo di salvataggio dei suoi dati personali.

<sup>2</sup> I supporti di dati vanno restituiti all'interessato non appena il processo di salvataggio temporaneo è terminato.

<sup>3</sup> Durante il salvataggio temporaneo e fino alla valutazione, i dati personali non possono essere trattati.

*Art. 10f* Consultazione diretta e valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati

(art. 8a cpv 7 LAsi)

<sup>1</sup> Se i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati non vengono registrati temporaneamente e se non è utilizzato nessun software, i dati personali di cui all'articolo 10a possono essere valutati basandosi direttamente sul supporto di dati dell'interessato.

<sup>2</sup> La consultazione diretta e la valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti di dati avvengono in presenza dell'interessato.

*Art. 10g* Valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati in assenza dell'interessato

(art. 8a cpv. 7 e 9 e art. 47 cpv. 3 LAsi)

<sup>1</sup> La valutazione dei dati personali dopo un salvataggio temporaneo dei dati personali o l'impiego di software in assenza dell'interessato presuppone che questi abbia presentato una previa dichiarazione scritta di rinuncia o si sia rifiutato di partecipare.

<sup>2</sup> Dopo la valutazione dei suoi dati personali, l'interessato deve avere la possibilità di esprimersi sui risultati.

*Art. 10h* Informazione

(art. 8a cpv. 6 LAsi)

<sup>1</sup> All'arrivo in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto, la SEM informa l'interessato sui suoi diritti e sui suoi obblighi per quanto riguarda la valutazione dei supporti elettronici di dati; gli spiega inoltre la procedura.

<sup>2</sup> Nel momento in cui è invitato a consegnare i suoi supporti di dati, l'interessato è informato in dettaglio per quanto riguarda:

- a. lo scopo della consegna dei supporti di dati;
- b. i dati personali che vengono trattati;
- c. il possibile trattamento dei dati personali di terzi figuranti sul supporto di dati dell'interessato, conformemente all'articolo 8a capoverso 2 LAsi;
- d. la procedura e la durata del salvataggio temporaneo;
- e. l'impiego del software per la raccolta dei dati;
- f. la cancellazione dei dati personali salvati temporaneamente;
- g. le categorie degli aventi diritto di accesso;
- h. le conseguenze dell'eventuale mancata collaborazione;
- i. il sussistere del diritto di essere informati, del diritto di rettifica e del diritto alla cancellazione dei dati nonché le procedure per far valere questi diritti;
- j. il suo diritto di presenza secondo gli articoli 10d capoverso 2, 10e capoverso 1 e 10f capoverso 2.

*Art. 10i* Tutela giurisdizionale nel quadro della valutazione dei supporti elettronici di dati  
(art. 102<sup>f</sup>segg. LAsi)

La SEM informa il prestatore di servizi o la rappresentanza legale in merito alla prevista valutazione dei supporti elettronici di dati e a tutti gli appuntamenti. La rappresentanza legale può presenziare alla raccolta e alla valutazione dei dati personali.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

...